



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2010 (02.06)  
(OR. es)**

**10335/10**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0064 (COD)**

---

**DROIPEN 57  
JAI 493  
CODEC 493**

**NOTA**

---

della: Presidenza  
al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Com: 8155/10 DROIPEN 29 JAI 269

---

Oggetto: Relazione della presidenza ceca sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, una relazione della presidenza sulla proposta di direttiva in oggetto.

**Relazione della presidenza sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI**

---

La proposta di direttiva della Commissione, basata sugli articoli 82, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che sarà discussa nel quadro della procedura legislativa ordinaria (codecisione), è stata trasmessa al Segretariato generale del Consiglio il 29 marzo 2010, e presentata alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo il 27 aprile. La presidenza spagnola è parimenti intervenuta in occasione della presentazione della proposta al Parlamento europeo per illustrare la direzione che prenderanno i negoziati in sede di Consiglio ed anche la relatrice della proposta al Parlamento europeo Roberta Angelilli, si è espressa al riguardo.

I dibattiti in seno al gruppo DROIPEN del Consiglio sono iniziati il 28 aprile e proseguiranno fino al termine della presidenza spagnola.

Nella succitata riunione del Gruppo DROIPEN, la Commissione ha presentato la proposta di direttiva mettendone in risalto il nuovo approccio in materia di sanzioni, l'elaborazione di un elenco/una definizione più particolareggiati dei reati e le disposizioni relative al blocco delle pagine Internet con contenuti pedopornografici.

## Contesto e obiettivo della proposta

---

La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile disciplina attualmente la materia oggetto della presente proposta pur rivelandosi insufficiente, sia riguardo all'incriminazione che all'inclusione di nuove forme di reato commesse mediante le moderne tecnologie, ai diritti o alle garanzie procedurali a tutela dei minori o ai mezzi di prevenzione di questo tipo di condotta. L'attuale decisione quadro esclude pertanto non solo i comportamenti praticati tramite Internet - quali le molestie o le proposte sessuali ai minori utilizzando questo mezzo (note pure come "grooming" (adescamento di minorenni)) -, ma anche le relazioni sessuali di un adulto con un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso.

La proposta è pertanto volta a colmare tali lacune offrendo un meccanismo integrale di lotta contro questo tipo di reati esecrabili e quindi, invece di proporre semplicemente una riforma della regolamentazione attuale, mira a sostituirla con un nuovo strumento legislativo più esauriente e sistematico, che offra maggiori garanzie ai minori, conformemente alla convenzione n.° 201 del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (nota come "convenzione di Lanzarote").

## Posizione degli Stati membri in sede di Consiglio

---

La proposta è stata accolta con grande favore dalle delegazioni degli Stati membri, in quanto di tratta in definitiva soltanto di migliorare la lotta contro questo tipo di comportamenti puniti, evidentemente, da tutti gli Stati membri. Ciò nonostante, sono state sollevate questioni di carattere tecnico quali le seguenti:

- l'inclusione nel concetto di pedopornografia di immagini di personaggi irreali (disegni, animazioni, ecc.). La Commissione ha specificato al riguardo che essa persegue l'incriminazione delle immagini che riproducono la realtà;
- l'istigazione, la complicità e gli atti preparatori per questo tipo di reati;
- la durata della pena ;
- l'incriminazione dell'accesso intenzionale per via informatica a contenuti pedopornografici;
- l'estensione della competenza extraterritoriale;
- il blocco delle pagine Internet con contenuti pedopornografici, quale misura complementare agli sforzi per eliminare il contenuto all'origine;
- la valutazione e l'offerta di programmi di riabilitazione agli autori di tale tipo di reati;
- il nesso tra la proposta all'esame e la convenzione di Lanzarote.

Riguardo alla definizione di pedopornografia, uno degli obiettivi della nuova proposta della Commissione consiste nell'incriminare la disponibilità di pedopornografia in senso lato. Anche la definizione di spettacolo pornografico deve essere precisata.

Per quanto riguarda i reati relativi agli abusi sessuali, la presidenza ha potuto concludere che la maggioranza delle delegazioni si oppone ad includerli nella categoria dell'imbroglio, constatando inoltre che la maggior parte di esse si è pronunciata in favore di una differenziazione in funzione dell'età del consenso del minore ed è propensa a non fare distinzioni nel testo quanto all'attività sessuale in causa.

In relazione all'incriminazione dei reati di sfruttamento sessuale (utilizzo di minori per la prostituzione e gli spettacoli pornografici), alcune delegazioni hanno proposto di applicare lo stesso trattamento a comportamenti delinquenti quali lo sfruttamento a fini di lucro della partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici o anche della sua partecipazione alla prostituzione infantile e di non operare una distinzione tra l'indurre un bambino a partecipare a spettacoli pornografici e il reclutarlo per parteciparvi. È necessario, d'altronde, adottare una decisione quanto al diverso grado di gravità esistente tra l'indurre un bambino a partecipare alla pedopornografia oppure a partecipare a uno spettacolo pornografico.

Una delle novità della proposta di direttiva è il riferimento all'utilizzazione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per commettere alcuni dei reati contemplati da tale strumento. In questo punto, si potrebbero includere ulteriori chiarimenti per garantire che l'accesso fortuito alle pagine web non sia passibile di sanzioni, introducendo esempi quali il pagamento preliminare o altro.

La novità consistente nell'includere il reato di adescamento di minorenni per fini sessuali deve essere considerata positiva.

Bisognerà infine trovare una soluzione alla questione delle attività consentite senza coazione, violenza o intimidazione tra minori di età inferiore a quella del consenso e persone che abbiano raggiunto l'età della responsabilità penale, che siano vicine per età o per sviluppo fisico o psicologico; tale questione insorge principalmente per la diversità dei regimi giuridici esistenti nell'Unione europea che prevedono età del consenso e della responsabilità penale molto variabili.

Per concludere, la presidenza desidera ringraziare tutte le delegazioni, il Segretariato generale del Consiglio e la Commissione per il lavoro realizzato e gli sforzi espliciti a favore di tale iniziativa, il cui successo non può che essere a beneficio del bene più prezioso per una società: i minori.

Bruxelles, 27 maggio 2010

---

---